



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

in collaborazione e con l'adesione di



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO



Ordine degli Avvocati di Torino



Link Campus University

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI:

uno strumento indispensabile per le PMI
nell'attuale situazione
di emergenza economica

Proposta legislativa
7 maggio 2020

INDICE

Illustrazione della proposta.....	1
Articolato.....	5
Relazione.....	13



ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta si prefigge lo scopo di fornire alle PMI italiane un **nuovo strumento** agile e rapido per ristrutturarsi ed evitare il fallimento, mediante la negoziazione di accordi con il ceto creditorio e, più in generale, con i vari *stakeholders*, salvaguardando così il valore produttivo, sociale ed erariale dell'azienda e tutelando i livelli occupazionali nel drammatico scenario di crisi globale causato dalla pandemia di COVID-19.

Lo strumento qui proposto può essere agevolmente messo a disposizione rendendo operative – con le semplificazioni e gli adeguamenti necessari per le finalità sopra evidenziate – le misure di composizione assistita della crisi previste dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, c.d. CCII), nelle more della sua entrata in vigore a pieno regime.

Come già evidenziato nella relazione illustrativa al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi, ben evidenziati dall’adozione di provvedimenti economici radicali, peraltro già in parte adottati in Italia con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Vi è altresì larghissima convergenza di vedute in ordine al fatto che, anche al cessare dell’epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.

In questo quadro macroeconomico, l’art. 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 sopra richiamato ha differito al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi (CCII), sulla base della considerazione illustrata nella predetta relazione accompagnatoria, che il sistema degli strumenti di allerta, volto a provocare l’emersione anticipata della crisi d’impresa, “è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi”; mentre in una situazione “in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, (...) gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli”.

Si osserva, tuttavia, che il differimento della data di entrata in vigore del Codice della Crisi, disposto senza distinguere tra le varie disposizioni in esso contenute, ha purtroppo l’effetto di precludere anche l’accesso, su propria istanza, delle PMI alle misure di composizione assistita della crisi di cui agli artt. 16-25 CCII: misure che sono invece idonee ad operare anche indipendentemente dall’attivazione degli strumenti di allerta e che consentirebbero alle imprese in crisi di **negoziare** – in modo



rapido, efficace e ragionevolmente sicuro per tutte le parti coinvolte – **accordi** con tutti o con alcuni dei creditori, al fine di riorganizzarsi e continuare a operare dopo il superamento della crisi, salvaguardando così i livelli occupazionali, il valore dell’azienda e la funzione di garanzia generica che essa riveste per i creditori e per i terzi, a vantaggio di tutti gli *stakeholders* su cui gli effetti della crisi inevitabilmente si riverberano (il riferimento è ai principi enunciati dalla direttiva 1024/2019 UE e posti a base del CCII).

Invero, la prolungata limitazione e, in molti casi, la totale sospensione delle attività produttive, determinate dall’emergenza sanitaria, stanno producendo effetti pesantissimi, ed in alcuni casi devastanti, su tutte le PMI, che rappresentano comunque oltre il 95% del tessuto economico italiano. Con l’eccezione di alcuni comparti strategici esentati dalle misure restrittive, la generalità delle imprese (non solo in Italia, ma in Europa e nel resto del mondo) subirà gli effetti di un incremento sensibile dei costi (conseguenti all’adozione delle misure igienicosanitarie) che andrà a sommarsi ad un calo significativo del fatturato (a causa delle limitazioni dell’attività, dell’annullamento di ordini, etc.): il che comporterà la necessità per le imprese di assorbire perdite rilevanti che saranno solo in minima parte mitigate dal ricorso agli ammortizzatori sociali ed alle provvidenze previste dalla legislazione di emergenza.

Le già limitate forze di cui dispongono le Sezioni fallimentari dei nostri Tribunali saranno altresì palesemente insufficienti a gestire il sovraccarico di procedure concorsuali minori che inevitabilmente si genererà nei mesi a venire. Mentre, sotto altro profilo, le attuali procedure di concordato – già difficilmente percorribili per le complessità, i temi, gli intoppi procedurali ed il costo elevato che comportano – si riveleranno ancor più inadeguate a gestire l’eccezionale situazione in atto, soprattutto per le PMI.

Occorre quindi privilegiare l’utilizzo di strumenti (di composizione assistita della crisi), volti al raggiungimento di accordi negoziati tra tutte le parti coinvolte, in linea con disposizioni già introdotte dal Legislatore italiano (in esecuzione di precise indicazioni di rango comunitario) per alleviare il carico dei Tribunali e favorire la soluzione stragiudiziale dei conflitti sottraendoli alla tradizionale competenza delle autorità giudiziarie ed affidandoli alla gestione di professionisti provvisti di specifica competenza.

Attraverso le misure di composizione assistita della crisi, si consentirà a tutte quelle imprese che abbiano risentito della crisi generata dall’emergenza epidemiologica di COVID-19, ma che presentino pur tuttavia prospettive per essere riorganizzate e restituite al mercato, di attivare processi di negoziazione della crisi d’impresa più agili e meno costosi di quelli attualmente messi a disposizione dal regio decreto 16

marzo 1942, n. 267.

Al fine di garantire la piena efficacia delle procedure di composizione assistita della crisi, le stesse sono state ripensate e riadattate all'attuale emergenza, attraverso la creazione di **OCRI semplificati** (rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 16 e seguenti del CCII), al fine di assicurare alle PMI ridotti costi di gestione e maggiore agilità della procedura. In particolare, si è provveduto a:

- a) snellire l'organico, allargando (pur nel rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza) il novero dei professionisti abilitati a svolgere le funzioni di negoziazione e composizione;
- b) introdurre meccanismi più agevoli di accesso alle misure protettive, al fine di evitare un eccessivo sovraccarico dei Tribunali e rendere la procedura complessivamente più celere;
- c) consentire il regolare adempimento delle obbligazioni e favorire la liquidità, prevedendo che non siano revocabili i pagamenti effettuati da debitore, funzionali al mantenimento della continuità dell'impresa e sorti anche anteriormente all'avvio della procedura di composizione assistita della crisi;
- d) estendere alle falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della crisi, lo stesso trattamento fiscale già previsto per i piani attestati di risanamento.

La soluzione proposta si pone inoltre nel solco delle misure introdotte dal legislatore con le varie disposizioni volte a deflazionare i contenziosi, ed è pienamente in linea con le disposizioni del CCII e con le indicazioni della direttiva 1023/2019 UE (che mirano ad agevolare l'imprenditore ad affrontare e superare la crisi con strumenti rapidi, semplici e facilmente accessibili).

Inoltre, la soluzione proposta risponde alle finalità, evidenziate nella circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23.07.2018, di tutelare gli interessi produttivi ed erariali, offrendo alle imprese una possibilità di preservare il patrimonio e mantenere i livelli occupazionali (è di pubblico dominio il dato che gli importi dei crediti vantati dall'erario e dagli Enti Previdenziali insinuati nei fallimenti ammontano a livello nazionale a oltre € 160 miliardi con un soddisfacimento medio del 1,64% - cfr. Il Sole 24 Ore, 1.11.2017, intervento a firma del dr. Roberto Fontana, Dipartimento Crisi d'Impresa - Procura della Repubblica di Milano).

Infatti già nel corso dell'esercizio 2016 il trattamento dei crediti erariali e contributivi, alla luce delle crescenti difficoltà economiche del mondo produttivo (oggi acuite dalla pandemia COVID-19) ha rivestito una notevole rilevanza anche in termini applicativi comportando l'intervento del legislatore, espresso attraverso la nuova riformulazione dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) sul presupposto di agevolare l'impresa in crisi mediante la



possibilità di preservare il patrimonio sociale e mantenere i livelli occupazionali a tutela degli interessi produttivi ed erariali. Quindi è stata normata la procedura, da definirsi d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, funzionale al trattamento dei debiti tributari (pagamento ridotto) inclusi quelli relativi all'Iva e alle Ritenute d'Acconto. Successivamente, con la legge di bilancio 2017 (dicembre 2016) al comma 549 è stato modificato il secondo periodo del comma 4-ter dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) in materia di sopravvenienze attive prevedendo, nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi di impresa, che la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte di deduzione che eccede le perdite pregresse e per il periodo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 84 comma 1 del T.U.I.R.

In questa direzione, per incentivare il ricorso alla procedura, è previsto espressamente che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 88 comma 4-ter e 101, comma 5 del T.U.I.R. con riferimento alle sopravvenienze attive e alle perdite su crediti, derivanti dalle falcidie pattuite con gli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, operino anche con riferimento alle falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della crisi.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che l'intervento normativo proposto ha natura procedurale, in quanto consente di applicare istituti e strutture già destinati ad una prossima entrata in vigore, ma con un significativo risparmio di costi rispetto a quelli che sarebbero applicabili con l'entrata in vigore di tali istituti a pieno regime. L'attuazione delle disposizioni in commento non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Definizioni

Ai fini della procedura disciplinata dai Capi II, III e IV, si intende per:

- a) «OCRI-S»: gli organismi semplificati di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del presente articolato, che hanno il compito di gestire la fase della composizione assistita della crisi di cui al Capo III.
- b) «crisi»: lo squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- c) «impresa»: la PMI, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE, ad esclusione dell'impresa minore, ossia l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
- d) «albo dei gestori della crisi dell'impresa»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- e) «esperto»: ciascun esperto iscritto nell'albo dei gestori della crisi dell'impresa;
- f) «referente»: soggetto individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un suo delegato, con il compito di coordinare e supervisionare la procedura di composizione assistita della crisi dinanzi all'OCRI-S.
- g) «elenco di esperti delle associazioni di categoria»: l'elenco, trasmesso annualmente dalle associazioni imprenditoriali di categoria al referente, contenente i nominativi di un congruo numero di esperti;
- h) «collegio»: organo composto da due esperti preposto alla procedura di composizione assistita della crisi.

Art. 2

Doveri delle parti

1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di composizione della crisi e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. In particolare, il debitore ha il dovere di:
 - a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di composizione della crisi;
 - b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
 - c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di composizione della crisi nell'interesse prioritario dei creditori.
3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore e con i soggetti preposti alle procedure di composizione assistita della crisi e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Art. 3

Doveri e prerogative delle autorità preposte

1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, fatto in ogni caso salvo l'obbligo delle comunicazioni e degli adempimenti pubblicitari di cui agli articoli 7 e 9.
2. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa semplificato

Art. 4 OCRI-S

1. L'organismo di composizione della crisi semplificato è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire il procedimento e assistere l'impresa, su sua istanza, nella composizione assistita della crisi.

2. L'istanza del debitore di cui al comma 1 è presentata all'OCRI-S costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa e deve contenere:

a) l'attestazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali richiesti per l'accesso alla procedura;

b) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

c) l'eventuale indicazione nominativa di due esperti per comporre il collegio di cui all'articolo 5, scelti fra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi dell'impresa che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 2) non essere legati all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. Gli esperti debbono possedere competenze tra loro diversificate ed essere rappresentativi delle professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Uno degli esperti può essere scelto fra quelli che, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste nella presente lettera, siano indicati nell'elenco degli esperti delle associazioni di categoria;

d) l'attestazione rilasciata dai medesimi esperti relativa al possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla precedente lett. c), e l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di nomina ai sensi dell'articolo 5 comma 1;

3. La presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui ai commi che precedono, non costituisce causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.

4. L'OCRI-S opera tramite il referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 5.
5. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
6. Le comunicazioni sono effettuate dal referente mediante posta elettronica certificata.
7. La procedura di composizione assistita davanti all'OCRI-S si svolge anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 5

Nomina e composizione del collegio

1. Ricevuta l'istanza del debitore di cui all'articolo 4, il referente, verificatane la completezza e regolarità, procede senza indugio alla nomina del collegio formato dai due esperti indicati dal debitore.
2. Quando riscontra la mancanza di uno dei requisiti necessari in capo agli esperti indicati, o in mancanza di proposte del debitore, il referente provvede con atto motivato alla nomina, scegliendo esperti che ne siano muniti nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche indicate nell'articolo 4, comma 2, lett. c). In questo caso, le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.
3. I requisiti richiesti per la composizione dell'organismo devono permanere per tutta la durata della procedura. Nel caso di perdita sopravvenuta di detti requisiti, su cui vigila il referente, la procedura di composizione assistita della crisi è dichiarata improcedibile.

Capo III

Procedimento semplificato di composizione assistita della crisi

Art. 6

Audizione del debitore

1. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza del debitore, l'OCRI-S convoca il debitore medesimo, nonché i suoi consulenti, per l'audizione in via riservata e confidenziale dinanzi al collegio.
2. Nel corso dell'audizione, il collegio individua con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla crisi.

Art. 7

Composizione della crisi

1. All'esito dell'audizione di cui all'articolo 6, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa. Su istanza del debitore, il collegio, con proprio provvedimento, può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative.
2. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso la camera di commercio e non è estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti, anche ai fini fiscali ai sensi del successivo comma 3, degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, su richiesta del debitore, è iscritto nel registro delle imprese. Il referente procede in ogni caso e senza indugio alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo coi creditori, qualora il debitore si sia avvalso delle misure protettive di cui all'articolo 9.
3. Le sopravvenienze attive che realizza il debitore - che traggono origine dalle falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della crisi - rientrano nel trattamento previsto dall'articolo 88 comma 4-ter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; il creditore può dedurre la correlata perdita su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e detrarre l'Iva sulla parte insoddisfatta, tramite apposita nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 8

Conclusione del procedimento

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 7, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 5 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure regolate dai titoli II, III e IV, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nel termine di trenta giorni.
2. Il referente provvede alla pubblicazione nel registro delle imprese della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi e ne dà comunicazione all'organo di controllo o al revisore legale, ove sussistenti.
3. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura fallimentare.

Art. 9

Misure protettive

1. Su richiesta del debitore, e subordinatamente alla concessione del termine iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, il referente provvede senza indugio alla pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 4, unitamente al provvedimento di concessione del termine iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, nel registro delle imprese. In caso di proroga del termine, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7 comma 1, il provvedimento di proroga è pubblicato a cura del referente nel registro delle imprese.
2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di cui all'articolo 4 e sino alla pubblicazione dell'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ovvero della conclusione del procedimento di composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e i pagamenti effettuati da debitore, funzionali alla continuità dell'impresa e sorti anche anteriormente all'avvio della procedura di composizione assistita della crisi, non sono revocabili.
3. All'esito degli adempimenti pubblicitari di cui al presente articolo, i creditori dell'impresa che ha presentato istanza per la composizione assistita della crisi possono proporre alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, opposizione alle misure protettive di cui al comma 2.
4. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario, può fissare udienza per sentire il debitore ed il collegio degli esperti nominato ai sensi dell'articolo 5 e, decise le opposizioni, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
5. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
6. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 7 e fino alla sua conclusione sono sospesi gli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma e 2482-*ter* del codice civile, e l'operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

Art. 10

Liquidazione del compenso

1. Il compenso dell'OCRI-S, se non concordato con il debitore, è liquidato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 9, comma 3, o da un suo delegato, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, facendo riferimento ai compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

2. I crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCRI-S sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

3. I crediti per prestazioni professionali rese su incarico conferito dal debitore durante la procedura di composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI-S sono prededucibili ai sensi del comma precedente nei limiti dei compensi e rimborsi spese spettanti all'OCRI-S.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI-S

1. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 1, lett. d), gli esperti di cui all'articolo 5, diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, lett. g), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore in data 1° luglio 2020.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria



1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE

Introduzione

La presente proposta si prefigge lo scopo di anticipare l'entrata in vigore delle procedure di composizione assistita della crisi, attualmente disciplinate dagli articoli da 16 a 25 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L'obiettivo è quello di consentire alle molte piccole e medie imprese, le quali abbiano risentito della crisi generata dall'emergenza epidemiologica di Covid-19, ma che presentino pur tuttavia prospettive per essere riorganizzate e restituite al mercato, di attivare processi stragiudiziali di negoziazione della crisi d'impresa, più agili e meno costosi di quelli attualmente messi a disposizione dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di evitare così il fallimento.

Occorre però rilevare che, nell'attuale scenario situazione emergenziale, l'operatività delle procedure di composizione assistita della crisi dovrà necessariamente passare attraverso:

- a) la creazione di OCRI semplificati (rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 16 e seguenti del CCII), al fine di assicurare alle PMI ridotti costi di gestione e maggiore agilità della procedura. In particolare, occorrerà snellire l'organico e allargare (pur nel rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza) il novero dei professionisti abilitati a svolgere le funzioni di negoziazione e composizione;
- b) l'introduzione di meccanismi automatici di operatività delle misure protettive, al fine di evitare un eccessivo sovraccarico dei Tribunali e rendere la procedura complessivamente più celere. A tal proposito si deve infatti tenere conto che le forze di cui attualmente dispongono le Sezioni fallimentari dei Tribunali saranno palesemente insufficienti già solo a gestire il sovraccarico delle procedure concorsuali minori che inevitabilmente si genererà nei mesi a venire;
- c) la previsione di agevolazioni fiscali per le falcidie pattuite in sede di accordi di composizione assistita della crisi, attraverso l'estensione a tali accordi del trattamento fiscale previsto per gli accordi attuativi dei piani attestati di risanamento.

La soluzione proposta si pone nel solco delle varie misure introdotte dal legislatore con le varie disposizioni volte a deflazionare i contenziosi ed è pienamente in linea con le disposizioni del CCII e con le indicazioni della direttiva 1023/2019 UE (che mirano ad agevolare l'imprenditore nell'affrontare e superare la crisi con strumenti rapidi, semplici e facilmente accessibili).

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che l'intervento normativo proposto ha natura procedurale, in quanto consente di applicare istituti e strutture già destinati ad una prossima entrata in vigore, ma con un significativo risparmio di costi rispetto a

quelli che sarebbero applicabili con l'entrata in vigore di tali istituti a pieno regime. L'attuazione delle disposizioni in commento non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Definizioni

L'articolo 1, con finalità meramente esplicative o di sintesi, reca le principali definizioni richiamate nel presente articolato. In particolare:

- alla lettera a), sono definiti gli organismi di composizione della crisi di impresa semplificati (OCRI-S), chiamati a gestire la fase della composizione assistita della crisi;
- alla lettera b) è stata adottata la definizione di crisi, come messa a punto dal decreto correttivo ed integrativo al Codice della Crisi, approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020;
- alla lettera c) si definisce la platea dei soggetti che possono fare istanza di accesso alla presente procedura. Escluse le imprese minori, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che sono, ad oggi, quelle imprese che non sono sottoposte alla procedura fallimentare, si è ritenuto di estendere la possibilità di accedere alla presente procedura a tutte le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, ossia quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- in precisa coerenza con quanto già disposto dal Codice della Crisi, l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese viene definito alla lettera d) come l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'art. 356, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. In ragione del fatto che tale norma ancora non è entrata in vigore, e anche a causa dell'integrale differimento dell'entrata in vigore dello stesso Codice della Crisi, all'articolo 11 del presente articolato è prevista altresì una disciplina transitoria per la composizione dell'albo, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 352 del Codice della Crisi;

- la lettera e) precisa che, per esperto, si intende ogni soggetto iscritto nell'albo dei gestori della crisi dell'impresa;
- la lettera f), definisce il referente quale soggetto individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un suo delegato, che ha il compito di coordinare e supervisionare la procedura di composizione assistita della crisi dinnanzi all'OCRI-S;
- la lettera g) definisce cosa deve intendersi per elenco di esperti delle associazioni di categoria, ossia l'elenco, trasmesso annualmente dalle associazioni imprenditoriali di categoria al referente, contenente i nominativi di un congruo numero di esperti, tra i quali il debitore potrebbe individuare uno dei nominativi da proporre al referente per la nomina del collegio;
- la lettera h) provvede, infine, per chiarezza, a specificare che il collegio, cui si fa riferimento nel presente articolato, è il collegio dei due esperti nominati dal referente su proposta del debitore.

Art. 2

Doveri delle parti

L'articolo 2, riprendendo i principi sanciti con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 in tema di negoziazione assistita, sviluppa in modo più sofisticato e articolato una serie di obblighi specifici riconducibili ai più generali principi della buona fede, della lealtà (correttezza), e della riservatezza, che il Legislatore ha imposto in via generale, in attuazione di un generale principio di solidarietà sociale rispondente ad una fondamentale esigenza di tutela di valori costituzionalmente garantiti il cui rispetto è necessario per garantire la civile convivenza. In conformità a quanto già previsto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, sono stati pertanto resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di composizione della crisi, nell'esecuzione degli accordi oltretché nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell'obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi.

Inoltre, come già previsto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, viene introdotto uno specifico obbligo, a carico dei creditori, di cooperare con il debitore (e con tutti gli *stakeholders*) per raggiungere una soluzione negoziata della crisi ed evitare il fallimento: ciò al fine di responsabilizzare ulteriormente tutte le parti e favorire il successo della procedura negoziata.

Art. 3

Doveri e prerogative delle autorità preposte

Gli obblighi di informazione e di trasparenza posti a carico del debitore presuppongono poi, necessariamente, l'obbligo di mantenere il segreto sui fatti di natura riservata conosciuti durante le trattative da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano al procedimento di composizione della crisi. Non è in fatti chi non veda come una fuga di notizie sulla situazione dell'impresa che – su iniziativa propria o di terzi – ha avviato il procedimento di composizione assistita, potrebbe avere ritorni negativi devastanti, rischiando di frustrare le finalità stesse cui mira la procedura introdotta dal Legislatore. L'articolo 3, comma 1, impone pertanto ai componenti dell'OCRI-S, nonché ai referenti ed al personale dei relativi uffici, un generale obbligo di riservatezza con riferimento alle informazioni, ai fatti e ai documenti di cui questi abbiano avuto conoscenza, nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, prevede pur tuttavia una deroga all'obbligo di riservatezza con riferimento a quei documenti (istanza del debitore, provvedimenti di concessione o di proroga del termine da parte dell'OCRI-S, accordo coi creditori, verbale di conclusione negativa del procedimento) di cui è disposta la pubblicazione presso il Registro delle Imprese, affinché il debitore possa fruire delle misure protettive previste *ex lege* e al solo fine di assicurare la conoscibilità dei predetti provvedimenti da parte dei terzi.

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa semplificato

Art. 4

OCRI-S

L'articolo prevede la costituzione di un organismo di composizione della crisi d'impresa semplificato (OCRI-S) presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese soggette, individuate dalle definizioni.

La competenza territoriale dell'OCRI-S è determinata dalla sede legale dell'impresa, volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell'intervento, ogni dilazione dovuta all'eventuale incertezza sulla competenza. La scelta della competenza territoriale «diffusa» mira a mantenere la maggiore «prossimità» del nuovo strumento semplificato di composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell'impresa, rendendo così più agevole per l'imprenditore l'accesso a questa procedura. Il comma 2 delinea altresì una serie di



contenuti specifici che debbono essere compresi nell'istanza presentata dal debitore, e richiede, in particolare:

- a) l'attestazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali necessari per poter avere accesso alla procedura semplificata: tale dichiarazione si pone nel solco del generale intento di semplificazione, permettendo, in questo caso, al referente di non dover svolgere autonome indagini, ma di limitarsi ad una mera verifica della documentazione fornita dal debitore;
- b) la documentazione da allegare all'istanza corrisponde a quella "minima" che il debitore deve oggi depositare ai sensi dall'articolo 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 per la presentazione della domanda di c.d. concordato in bianco;
- c) la proposta, che può provenire (qualora intenda valersi di questa facoltà) direttamente dal debitore, di due nominativi per la composizione dell'OCRI-S mira a consentire, da un lato, di meglio tener conto delle specificità dell'impresa e, dall'altro, è diretta a fare in modo che, specie tenuto conto dell'eccezionalità del periodo, l'organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente "amico", il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi. Tale scelta si pone, peraltro, nel solco di quanto già previsto dal decreto correttivo al Codice della Crisi, che parimenti prevede che il referente operi la scelta di un membro del collegio su proposta diretta dei nominativi da parte dello stesso debitore. La riduzione del numero dei componenti del collegio da tre a due esperti è, poi, finalizzata al contemperamento delle opposte esigenze di riduzione dei costi e di garanzia della presenza, all'interno dell'organismo, di soggetti con competenze tra loro diversificate e necessarie per un'efficiente gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. È inoltre consentito che solo uno dei due esperti possa essere scelto fra quelli indicati nell'elenco degli esperti delle associazioni di categoria. È, infine, indispensabile che entrambi gli esperti possiedano caratteristiche tali da garantirne la terzietà e l'indipendenza rispetto all'impresa sottoposta alla presente procedura;
- d) l'anticipazione, in questa sede, sia dell'attestazione rilasciata dagli esperti proposti dal debitore, relativa al possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla precedente lettera c), sia dell'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di successiva nomina ai sensi dell'articolo 5 del presente articolato, consentono di omettere taluni passaggi procedurali ulteriori (che, nella procedura avanti all'OCRI, come regolata dal Codice della Crisi, si sarebbero imposti successivamente all'atto di nomina e prima dell'apertura della procedura, con l'audizione del debitore), ritenuti non necessari nell'impianto complessivo della procedura semplificata.

Il comma 3, poi, al fine di agevolare il ricorso alla presente procedura, dispone che la sua attivazione non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se

stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi e che sono inefficaci patti contrari.

Il comma 4 precisa che l'organismo di composizione della crisi d'impresa opera attraverso il referente, individuato, anche ai sensi delle definizioni, nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un suo delegato ed attraverso il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per la singola procedura.

Ai successivi commi si prevede altresì che al referente è attribuito il compito di assicurare la tempestività del procedimento, sia curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza indugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati, e che, nell'ottica della certezza, sicurezza e tempestività delle comunicazioni, queste devono essere fatte per mezzo della posta elettronica certificata.

Infine, all'ultimo comma si ammette che la procedura si possa svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, lasciando, così, da un lato, gli esperti liberi di organizzare il procedimento come meglio ritengono, in ossequio alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi che animano il presente articolato e, dall'altro, di poter svolgere la procedura nel rispetto delle eventuali disposizioni emergenziali, in ogni momento previste.

Art. 5

Nomina e composizione dell'organo

La previsione di un'istanza dai contenuti già elencati all'articolo precedente consente un alleggerimento significativo degli oneri gravanti sul referente (e, dunque, sulle camere di commercio) che si ridurranno ad una mera verifica di regolarità dei presupposti e, all'esito, alla conferma, tramite l'atto di nomina, degli esperti indicati dal debitore. Qualora, invece, gli esperti difettino dei requisiti richiesti, o il debitore decida di non avvalersi della facoltà concessagli e non indichi alcun soggetto quale possibile componente dell'organismo, sarà il referente stesso a procedere, con atto motivato, alla nomina, scegliendo esperti che siano dotati dei requisiti richiesti, secondo criteri di trasparenza e rotazione. In questo caso, l'esperto nominato dovrà far pervenire l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di indipendenza prima del giorno fissato per l'audizione del debitore.

Al comma 3, poi, in ragione dell'importanza che i requisiti di indipendenza degli esperti rivestono nell'impianto di questa procedura semplificata (per le già menzionate esigenze di speditezza e necessità di evitare quanto più possibile il ricorso all'autorità giudiziaria), è disposta la sanzione dell'improcedibilità del

tentativo di composizione assistita della crisi in caso di perdita sopravvenuta di detti requisiti in capo anche solo ad uno degli esperti nominati.

Capo III

Procedimento semplificato di composizione assistita della crisi

Art. 6

Audizione del debitore

L'articolo 6 impone alla procedura una tempistica veloce che inizia con l'audizione del debitore e dei suoi consulenti, se esistenti. La norma dispone che si proceda alla loro convocazione ed audizione in via riservata e confidenziale. Le modalità di gestione di questa fase devono essere dunque tali da garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura, allo scopo di evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito. Come già previsto dal Codice della Crisi, l'audizione è il primo momento in cui il collegio, confrontandosi con il debitore ed, eventualmente, i suoi consulenti, individua le misure che appaiono idonee al superamento della crisi.

Art. 7

Composizione della crisi

L'articolo 7 prevede che, all'esito dell'audizione, il collegio fissi un termine non superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori. Per evitare protrazioni indebite o, peggio, utilizzi strumentali della procedura, è previsto che il termine possa essere prorogato, con provvedimento dell'OCRI-S, fino ad un massimo di sei mesi solo se risulti che le trattative segnano un progresso verso la soluzione concordata.

È inoltre disposto che, se all'esito delle trattative il debitore raggiunge un accordo con i creditori, detto accordo debba essere formalizzato per iscritto e depositato presso la Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, che può consentirne la visione e l'estrazione di copie solo a coloro che l'hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l'accordo ha la stessa efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che l'accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l'approvazione del collegio, il quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l'accordo.



È rimessa al debitore la decisione di iscrivere o meno l'accordo nel registro delle imprese, fatta eccezione per l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia fruito delle misure protettive: in tal caso, l'accordo dovrà essere obbligatoriamente iscritto presso il registro delle imprese a cura del referente, il quale vi provvederà senza indugio, al fine di renderlo conoscibile ai terzi.

Si è previsto inoltre espressamente che l'accordo di composizione assistita della crisi produca i medesimi effetti degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, anche ai fini tributari. In questo modo si consente che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 88 comma 4-ter e 101, comma 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con riferimento alle sopravvenienze attive e alle perdite su crediti, derivanti dalle falcidie pattuite con gli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, operino anche con riferimento alle falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della crisi.

La predetta previsione ha il duplice obiettivo di incentivare il ricorso alla procedura di composizione assistita della crisi e di eliminare alcune incertezze interpretative dell'articolo 19, comma 4 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in ordine al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive (per il debitore) e delle perdite su crediti (per i creditori) derivanti dalle falcidie pattuite con l'accordo di composizione assistita della crisi.

Art. 8

Conclusioni del procedimento

L'articolo 8 dispone in ordine ai possibili esiti del procedimento di composizione assistita della crisi.

In particolare, se l'accordo con i creditori non è stato raggiunto nel termine assegnato o prorogato e permane una situazione di crisi, il collegio deve invitare il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni.

In tutti i casi in cui il procedimento di composizione assistita ha esito negativo e, dunque, anche nel caso in cui l'imprenditore non provveda a depositare la domanda di accesso ad una procedura concorsuale, l'OCRI-S ne dà notizia all'organo di controllo o al revisore contabile, ove sussistente, al fine di consentire loro di assumere le conseguenti idonee iniziative. Tale previsione appare del resto coerente con i nuovi obblighi di rilevazione tempestiva della crisi e di attivazione, posti a carico dei soggetti investiti di funzioni di amministrazione e di controllo sull'amministrazione dell'impresa, introdotti dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Il referente provvede ad iscrivere il verbale di conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi presso il registro delle imprese, al fine di renderlo conoscibile ai terzi che abbiano risentito degli effetti delle misure protettive ovvero

che intendano promuovere il ricorso di cui agli articoli 6 e 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

In ossequio al principio della riservatezza e confidenzialità e al fine di evitare ostacoli in capo al debitore nell'illustrare al collegio la reale situazione dell'impresa, la documentazione acquisita o prodotta nel procedimento e gli atti dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura fallimentare.

Art. 9

Misure protettive

Una volta che sia stata attivata la procedura di composizione assistita della crisi, su istanza del debitore, e concesso il termine per le trattative da parte dell'OCRI-S, il debitore potrebbe aver interesse a tutelare l'impresa da iniziative dei creditori che potrebbero creare situazioni di privilegio, ostacolare la prosecuzione dell'attività aziendale e vanificare le trattative.

Provvede in proposito l'articolo 9, disponendo che il debitore possa rinunciare al carattere di riservatezza che connota il procedimento di composizione assistita della crisi e chiedere la pubblicazione presso il registro delle imprese della propria istanza di composizione assistita, unitamente al provvedimento di concessione del termine da parte dell'OCRI-S di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di far decorrere gli effetti delle misure protettive e di rendere queste ultime conoscibili ai terzi.

È infatti previsto che dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza e sino alla pubblicazione dell'accordo, ovvero della conclusione del procedimento di composizione assistita della crisi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, i creditori per titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Tra le varie misure protettive viene annoverata anche l'esenzione da revocatoria dei pagamenti effettuati dal debitore nelle more della procedura di composizione assistita della crisi, laddove questi ultimi risultino funzionali ad assicurare la continuità d'impresa, anche se sorti anteriormente all'avvio della procedura.

Del decorso delle misure protettive i creditori ed i terzi vengono informati attraverso la pubblicazione presso il registro delle imprese dei seguenti documenti:

- a) istanza di composizione assistita del debitore, unitamente al provvedimento di concessione del termine di cui all'articolo 7, comma 1;
- b) provvedimento di proroga dei termini di cui all'articolo 7 comma 1;
- c) accordo coi creditori ovvero verbale di conclusione negativa del procedimento.

Dalla data di pubblicazione presso il registro delle imprese dell'accordo raggiunto coi creditori ovvero del verbale di conclusione negativa del procedimento, le misure protettive cessano di avere efficacia.

I creditori che, all'esito degli adempimenti pubblicitari di cui sopra, abbiano avuto conoscenza della procedura di composizione assistita della crisi attivata dal loro debitore, potranno proporre opposizione alle predette misure protettive dinanzi al Tribunale, competente per territorio in ragione della sede dell'impresa e individuato nella sezione specializzata di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n.168.

Sull'opposizione il tribunale decide con decreto motivato reclamabile alla corte d'appello.

Dispone infine l'articolo 9, comma 7 che, durante il procedimento di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, sono sospesi *ex lege* gli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma e 2482-*ter* del codice civile, e l'operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. La scelta di consentire che la società possa proseguire la propria attività nonostante la perdita del capitale sociale ed il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento, si fonda, sostanzialmente, sulla valutazione che i rischi – in termini di impatto sui potenziali creditori e terzi – conseguenti al congelamento ed al differimento degli obblighi di ricapitalizzazione sono ampiamente compensati dal vantaggio di poter salvaguardare la continuità d'impresa e, correlativamente, il valore dell'azienda e la funzione di garanzia generica che essa riveste per i creditori e per i terzi, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo con i creditori.

Art. 10

Liquidazione del compenso

L'art. 10 disciplina il diritto al compenso dell'OCRI-S prevedendo, in difetto di accordo con il debitore, la sua liquidazione ad opera del presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede legale dell'impresa interessata, dovendo questi tenere conto separatamente, come specifica la norma, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e nel corso della procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l'impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento.

Il comma 2, in continuità con quanto già previsto dal Codice della Crisi, prevede la prededucibilità dei crediti per spese e compensi degli OCRI-S, mentre il comma 3 si pone in discontinuità con quella normativa, ammettendo la prededucibilità dei anche crediti per prestazioni «parallele» rese da professionisti incaricati del debitore

durante le procedure di composizione assistita della crisi; tuttavia, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo disponibile dell'impresa, compromettendo gli stessi obiettivi sottesi all'avvio della procedura e il fine ultimo del miglior soddisfacimento dei creditori, si prevede una limitazione per quanto riguarda "i professionisti del debitore", i cui compensi saranno prededucibili solo nei limiti dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti dell'OCRI-S.

L'intento generale sotteso a dette previsioni è quello, da un lato, di rinforzare il ruolo degli organismi di composizione della crisi semplificati, visti come soggetti qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell'imprenditore che voglia regolare la crisi della propria impresa, specie nell'attuale generalizzata situazione di crisi economica in conseguenza del diffondersi della pandemia da Covid-19 e, dall'altro, di incentivare professionisti, anche diversi da quelli che compongono l'OCRI-S, a prestare consulenza all'impresa ai fini di raggiungere il miglior accordo possibile all'esito della procedura semplificata.

Restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti sorti durante le procedure concorsuali e la sua persistenza nelle procedure successivamente aperte.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI-S

L'articolo in esame stabilisce, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 352 del Codice della Crisi, che, nel tempo necessario all'istituzione, ad opera del Ministro della giustizia, di un albo nazionale dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di composizione assistita della crisi, i componenti del collegio degli esperti siano individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale o di attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Art. 12

Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente procedimento è prevista per la data del 1° luglio 2020, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che sancisce l'improcedibilità di tutti i ricorsi presentati, ai sensi degli articoli 15 e 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sino al 30 giugno 2020. Tale disposizione è volta a consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

Come stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il provvedimento in esame non attribuisce nuove competenze alle Amministrazioni pubbliche coinvolte, che, pertanto, potranno provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.